

COMUNE DI VALSTAGNA
PROVINCIA DI VICENZA



**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.04 DEL 23.02.2007

ART 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt.52-59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, di cui all'art.1 del D.Lgs. n.360 del 28.09.1998, come modificato dall'art.1 commi 142,143,144 della legge 27.12.2006 n.296, ed è adottato in attuazione ed in conformità di quanto stabilito all'articolo 1, comma 142, della legge 296 del 27.12.2006

ART 2 – FISSAZIONE DELL'ALIQUOTA

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata annualmente dal Consiglio Comunale con propria delibera.

ART 3 – SOGGETTI PASSIVI

L'addizionale è dovuta dai cittadini aventi domicilio fiscale nel Comune di Valstagna alla data del primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

ART 4 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'addizionale è determinata applicando l'aliquota, di cui all'art.2, al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n.917.

ART 5 – VERSAMENTI

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente.
2. Ai fini della determinazione dell'acconto l'aliquota dell'addizionale è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.
3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta e il relativo importo è trattenuto in numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo.
4. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate al mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nel modello CUD.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune di riferimento, attraverso apposito codice tributo.

ART 6 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, in particolare l'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 come modificato dall'art.1 commi 142,143,144 della legge 27.12.2006 n.296.
2. Il presente Regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27.07.2000, n.212.